

Tributi locali

Evoluzione normativa-la I.U.C.-la potestà regolamentare-accertamento- riscossione

Dott. Stefano Baldoni

Argomenti del corso

- Evoluzione della fiscalità locale
- La potestà regolamentare degli enti locali
- I tributi comunali
- L'accertamento dei tributi locali
 - Strumenti
 - Atti
- La riscossione delle entrate locali

EVOLUZIONE DELLA FISCALITA' LOCALE

- Sistema finanziario degli anni '70 e '80 caratterizzato dalla predominanza della FINANZA DERIVATA con scarso rilievo della fiscalità comunale
 - Gli enti disponevano in prevalenza di trasferimenti erariali, con scarsa responsabilizzazione degli stessi
 - Tributi locali:
 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI (DPR 915/1982 – ART. 268 R.D. 1175/1931) destinata al finanziamento NON integrale del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti
 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (ART. 192 R.D. 1175/1931)
 - IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI ARTI IMPRESE E PROFESSIONI (ICIAP – D.L. 66/89)
 - Altre entrate di derivazione erariale
 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA (D.L. 511/1988)

EVOLUZIONE DELLA FISCALITA' LOCALE

- Riforma della L. 142/1990 “la legge deve assicurare altresì agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente”
 - Passaggio dalla finanza derivata alla finanza propria
 - Introduzione dell'autonomia finanziaria e tributaria degli enti locali
 - Progressivo abbandono della finanza derivata
 - Riforma del bilancio comunale con obbligo di pareggio

EVOLUZIONE DELLA FISCALITA' LOCALE

- Legge delega art. 4 L. 421/1992: attuazione del principio di passaggio dalla finanza derivata alla finanza propria e dell'attribuzione di potestà impositiva
 - **IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)** (D.Lgs 504/92)
 - Presupposto: il possesso di FABBRICATI, AREE FABBRICABILI, TERRENI AGRICOLI
 - Soggetti passivi: Titolari di diritti reali sugli immobili (salvo eccezioni)
 - Soggetto attivo: il comune sul cui territorio insiste (in prevalenza) l'immobile
 - Base imponibile: valore degli immobili (rendita catastale rivalutata, valore venale per le aree fabbricabili)
 - Aliquota: stabilita dal Comune, ma con scarse possibilità di manovra
 - Interamente spettante ai comuni dal 1994 (nel 1993 una quota del 3 per mille spettava allo Stato)
 - Riscossione: esclusivamente a mezzo concessionari della riscossione

EVOLUZIONE DELLA FISCALITA' LOCALE

- Legge delega art. 4 L. 421/1992: attuazione del principio di passaggio dalla finanza derivata alla finanza propria e dell'attribuzione di potestà impositiva
 - **TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI** (D.Lgs 507/93, Capo III)
 - Presupposto: occupazione / detenzione di locali ed aree scoperte (eccetto quelle pertinenziali di fabbricati) a qualsiasi uso adibiti
 - » IL SERVIZIO DEVE ESSERE ISTITUITO ED ATTIVATO
 - » I LOCALI / AREE E' SUFFICIENTE CHE SIANO POTENZIALMENTE PRODUTTIVI DI RIFIUTI
 - Soggetti passivi: Occupanti / detentori, a prescindere dal titolo (situazione di fatto)
 - Soggetto attivo: il comune sul cui territorio insiste l'immobile
 - Base imponibile: superficie calpestabile del locale o dell'area
 - Tariffe: stabilite dal Comune, per categorie omogenee di locali/aree
 - Finalità: finanziamento MINIMO DEL 50% MASSIMO DEL 100% del costo di gestione dei rifiuti
 - Riscossione: esclusivamente a mezzo concessionari della riscossione tramite RUOLO

EVOLUZIONE DELLA FISCALITA' LOCALE

- Legge delega art. 4 L. 421/1992: attuazione del principio di passaggio dalla finanza derivata alla finanza propria e dell'attribuzione di potestà impositiva
 - **TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE** (D.Lgs 507/93, Capo II)
 - Presupposto: occupazioni di strade, piazze, corsi, beni demaniali o patrimoniali indisponibili CON o SENZA autorizzazione, nonché di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico
 - Soggetti passivi: chi occupa
 - Soggetto attivo: il comune sul cui territorio insiste l'area
 - Base imponibile: superficie dell'area occupata (numero utenze per il sottosuolo mediante servizi a rete)
 - Tariffe: stabilite dal Comune, nei limiti di legge
 - Riscossione: diretta da parte del Comune, salvo concessione a terzi

EVOLUZIONE DELLA FISCALITA' LOCALE

- Legge delega art. 4 L. 421/1992: attuazione del principio di passaggio dalla finanza derivata alla finanza propria e dell'attribuzione di potestà impositiva
 - **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI** (D.Lgs 507/93, Capo I)

EVOLUZIONE DELLA FISCALITA' LOCALE

- Riforma dell'anno 1997:
 - Maggiore autonomia ai comuni sulla gestione dell'ICI
 - Possibilità di differenziazione delle aliquote
 - Possibilità di modifica del sistema di riscossione
 - Esercizio della potestà regolamentare, con facoltà derogatoria della legge (*D.L. 437/1996 – Art. 3, c. 56-58, L. 662/1996 – Art. 52, 58 e 59 D.Lgs 446/97*)
 - Abolizione dell'ICIAP
 - Introduzione della potestà regolamentare generale in materia di entrate (*art. 52 D.Lgs 446/97*)
 - Facoltà di abolire la TOSAP e l'Imposta comunale sulla pubblicità per sostituirli con CANONI (*art. 62-63 D.Lgs 446/97*)
 - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)
 - Canone per l'istallazione di mezzi pubblicitari (CIMP)

LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

- *Art. 52 D.Lgs 446/97: “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto di esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*

LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

- Possibilità per i comuni di disciplina con regolamento tutte le proprie entrate
 - Tributarie
 - Non tributarie

- La disciplina regolamentare può essere anche DEROGATORIA della legge NEL RISPETTO DI ALCUNI LIMITI
 - Disciplina di dettaglio di quanto già previsto dalla legge
 - Modificare specifiche norme di legge *“per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*

- LIMITI ALLA POTESTA' REGOLAMENTARE
 - ESPLICITI
 - IMPLICITI

LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

- LIMITI ESPLICITI ALLA POTESTA' REGOLAMENTARE
 - *Individuazione e definizione delle fattispecie imponibili*
 - *Individuazione e definizione dei soggetti passivi*
 - *Individuazione e definizione dell'aliquota massima dei tributi*
 - *Rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*

LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

- LIMITI IMPLICITI ALLA POTESTA' REGOLAMENTARE
 - *Rispetto del principio costituzionale dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria (art. 23 cost)*
 - *Non è possibile incidere sugli elementi che determinano il contenuto della prestazione patrimoniale (es: criteri di definizione della base imponibile, termini di decadenza, tipologia di atti di accertamento, efficacia,, prevedere nuove esenzioni,ecc.)*
 - *Rispetto delle materie coperte da riserva di legge assoluta*
 - SANZIONI TRIBUTARIE
 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
 - *Rispetto dei principi dello statuto del contribuente (L. 212/2000)*
 - *Divieto generale di prevedere delle norme più gravose per il contribuente rispetto alle previsioni di legge*

LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

- FACOLTA' AMMESSE CON LA POTESTA' REGOLAMENTARE
 - *Disciplinare la riscossione delle proprie entrate, anche in deroga alle forme di legge*
 - *Affidamento esterno dell'accertamento e della riscossione delle entrate ai soggetti identificati dalla norma e nel rispetto di quanto previsto (art. 52, comma 5, D.Lgs 446/97)*
 - *Prevedere agevolazioni, nei limiti di quanto ammesso dalla legge*
- COMPETENZA: consiglio comunale
- PUBBLICITA':
 - obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (oggi sostituito dalla pubblicità sul sito del MEF *art. 13 D.L. 201/2011*)
 - Obbligo di invio al MEF tramite il sito internet, per la pubblicazione sul sito del MEF
- EFFICACIA:
 - Se adottati entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione: **1° gennaio dell'anno di riferimento** (art. 53, c. 16, L. 388/2000)

LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

– EFFICACIA:

- Se adottati OLTRE il termine per l'approvazione del bilancio di previsione: **1° gennaio dell'anno successivo**

– IMPUGNABILITA':

- Al TAR entro 60 giorni da parte di chiunque vi abbia interesse (o ricorso straordinario al Capo dello Stato)
- Al TAR entro 60 giorni da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Disapplicazione da parte del giudice tributario nei singoli contenziosi (art. 7 D.Lgs 546/92)

LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

IL PARERE OBBLIGATORIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: ..b) pareri, con le modalita' stabilite dal regolamento, in materia di:proposte di regolamento di contabilita', economato-provveditorato, patrimonio e **di applicazione dei tributi locali** (*art. 239 D.Lgs 267/2000 – modificato dall'art. 3 comma 1, lettera o, DL 174/2012*)

- **Modalità:** il parere va reso secondo le modalità previste dal regolamento
- Parere **preventivo:** il parere deve essere richiesto e rilasciato prima dell'approvazione della proposta consiliare

LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

IL PARERE OBBLIGATORIO DEI REVISORI DEI CONTI

- **Obbligo di parere solo sui regolamenti o anche sulle delibere di applicazione delle aliquote/tariffe?**
 - Il parere rappresenta un requisito di legittimità delle deliberazioni aventi natura regolamentare in tema di tributi locali, ma non è necessario per quelle relative alla determinazione delle tariffe e delle aliquote (compresa l'approvazione del piano finanziario TARES, ora TARI) in quanto la loro quantificazione ed i loro effetti sono oggetto di valutazione in sede di parere sulla proposta di bilancio preventivo di cui all'art. 174 del TUEL (*TAR Puglia, sentenza n. 2022 del 29/07/2014*)
 - Dubbi per le aliquote IMU e TASI, adottate ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 (art. 13, comma 6, DL 201/2013 – che si riferisce solo all'aliquota di base – art. 1, comma 676, L. 147/2013 nel caso di modifica dell'aliquota di base, ma non per la differenziazione)

LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

IL PARERE OBBLIGATORIO DEI REVISORI DEI CONTI

- **Contenuto:** motivato giudizio di congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e dei progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile
 - Controllo di legittimità? Non espressamente previsto, tuttavia non è possibile prescindere da questa ove l'eventuale illegittimità possa avere effetti sugli equilibri finanziari dell'ente
 - Verifica della corretta previsione degli effetti finanziari conseguenti le scelte regolamentari (es riduzioni TARI finanziate con il bilancio, effetti norme agevolative, ecc.)
 - Verifica della congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni di bilancio?

LA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE

IL PARERE OBBLIGATORIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Congruità: le previsioni di bilancio sono adeguate rispetto alle previsioni regolamentari
 - Coerenza: conformità delle previsioni di bilancio con le previsioni regolamentari
 - Attendibilità: le previsioni di bilancio sono sorrette da parametri e valutazioni oggettivi
 - Controllo sulla congruità e sull'attendibilità non sempre pertinente – in ogni caso dovranno valutarsi la corretta applicazione dei principi di adeguatezza, semplificazione, trasparenza.
- **Natura**: parere obbligatorio ma NON vincolante. Il Consiglio comunale può:
- Seguire le indicazioni proposte
 - Discostarsene fornendo idonea giustificazione

EVOLUZIONE DELLA FISCALITA' LOCALE

- La riforma del prelievo per il finanziamento del servizio rifiuti
 - Introduzione della **tariffa di igiene ambientale (TIA)** (*art. 49 D.Lgs 22/97*)
 - Sostitutiva della TARSU
 - Entrata patrimoniale
 - Finanziamento integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti (non solo costi del servizio, ma anche costi amministrativi, generali, comuni, ecc.)
 - Calcolata con un metodo matematico denominato “metodo normalizzato” – D.P.R. 158/99

Evoluzione successiva:

- Definita dalla giurisprudenza entrata tributaria
- Obbligatorietà ripetutamente rinviata fino ad essere abrogata nel 2006 (passaggio facoltativo possibile fino al 2006)

EVOLUZIONE DELLA FISCALITA' LOCALE

- Introduzione dell'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (*D.Lgs 360/1998*)
 - Dovuta da tutti i soggetti passivi IRPEF con domicilio fiscale nel comune
 - Aliquota stabilita dal Comune nel limite massimo dello 0,8%, anche a scaglioni
 - Possibilità di introdurre una soglia di esenzione per determinati redditi
 - Versata
 - Lavoratori dipendenti e assimilati: acconto 30% trattenuto in 9 rate mensili (da marzo a novembre) dell'anno di riferimento – saldo: trattenuto in massimo 11 rate mensili (da gennaio a novembre) nell'anno successivo
 - Lavoratori autonomi: acconto 30% e saldo versati con le stesse scadenze delle imposte dirette sui redditi

EVOLUZIONE DELLA FISCALITA' LOCALE

- Riforma del codice ambientale
 - Introduzione della **tariffa integrata ambientale (TIA2)** – *art. 238 D.Lgs 152/2006*
 - Servizio di gestione dei rifiuti assegnato alla competenza degli ATO (autorità territoriale ottimale)
 - Eliminazione di TARSU e TIA1
 - Tariffa di natura patrimoniale (art. 33 D.L. 78/2010) di competenza dell'ATO
 - Obiettivo copertura integrale dei costi del servizio di gestione
 - Entrata in vigore subordinata al compimento del processo di riforma
 - Mai obbligatoria – passaggio facoltativo da parte dei comuni ammesso dal 2010 (sulla base del metodo normalizzato)

EVOLUZIONE DELLA FISCALITA' LOCALE

- Riforma dei tributi comunali del 2007 (*art. 1, commi 161 e seg. L. 296/2006*)
 - Norme comuni per tutti i tributi per accertamento, riscossione coattiva, rimborsi, importi minimi, interessi, ecc
 - Nuova disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF
 - Nascita dell'imposta di scopo, per finanziare opere pubbliche
 - Introduzione degli agenti accertatori e dei messi notificatori speciali

EVOLUZIONE DELLA FISCALITA' LOCALE

- La riforma del federalismo fiscale municipale (L. 42/2009 – D.Lgs 23/2011)
 - *Devoluzione ai comuni di parte della fiscalità immobiliare statale*
 - Quota imposta di registro e bollo
 - Imposte ipotecarie e catastali
 - Irpef sui redditi fondiari
 - Imposta di registro e bollo sulle locazioni
 - Tributi speciali catastali, tasse ipotecarie, cedolare secca sugli affitti
 - *Inserimento delle predette risorse del **fondo sperimentale di riequilibrio***
 - Sostitutivo dei vecchi trasferimenti erariali
 - Ripartito dallo Stato con i criteri di legge
 - *A regime erogazione di un **fondo perequativo***
 - *Devoluzione ai comuni dal 2014 di una compartecipazione ad alcuni tributi erariali legati ai trasferimenti immobiliari (non attuato)*

EVOLUZIONE DELLA FISCALITA' LOCALE

- La riforma del federalismo fiscale municipale (*L. 42/2009 – D.Lgs 23/2011*)
 - *Previsione di specifici tributi comunali*
 - **IMPOSTA DI SOGGIORNO**
 - » Nei soli comuni capoluogo o turistici (facoltativa)
 - » Dovuta dai soggetti che soggiornano in strutture ricettive
 - » Graduata al prezzo (maz 5 euro a notte)
 - » Risorse vincolate a specifici interventi
 - **IMPOSTA DI SCOPO**
 - » facoltativa
 - » Addizionale all'IMU per finanziare opere pubbliche, applicabile per max 10 anni

EVOLUZIONE DELLA FISCALITA' LOCALE

- *Previsione di specifici tributi comunali*
 - **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**
 - » In origine prevista dal 2014
 - **IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA**
 - » Introdotta dal 2014 (*rinviate al 2015 – L. 147/2013*)
 - » In sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni o dei relativi canoni, e dell'addizionale ex eca
 - » Presupposto: occupazione dei beni del demanio o patrimonio indisponibile dei comuni, spazi sovrastanti e sottostanti, anche ai fini pubblicitari
 - » Soggetto passivo: chi effettua l'occupazione (in solido chi diffonde il messaggio pubblicitario)

EVOLUZIONE DELLA FISCALITA' LOCALE

- Attuazione del federalismo:
 - Operante nel 2011 e nel 2012 il fondo sperimentale di riequilibrio
 - Federalismo sospeso a decorrere dal 2013
 - » Eliminato il fondo sperimentale di riequilibrio e sostituito con il **fondo di solidarietà comunale** con finalità perequative (di fatto è sospesa quindi l'attribuzione dei tributi statali sugli immobili)
 - Anticipazione dell'IMU al 2012
 - Differimento dell'IMU2 al 2015
 - Applicazione dell'imposta di soggiorno dal 2012 (facoltativa)

EVOLUZIONE DELLA FISCALITA' LOCALE

Imposta municipale propria -IMU (*art. 13 D.L. 201/2011*)

- Dal 2012 (anticipa l'entrata in vigore dell'IMU)
- Sostituisce l'ICI e l'IRPEF sui redditi fondiari
- Presupposto: possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, terreni incolti) ECCEPPO DAL 2014
 - » Abitazione principale non di lusso (no A/1-A/8-A/9)
 - » Ipotesi equiparate dal Comune (comodati, pensionati, res. Estero)
 - » Altre fattispecie minori (alloggi sociali, coop edilizie a prop indivisa, casa ex coniugale, abitazioni militari)
- Soggetti passivi: titolari dei diritti reali sugli immobili soggetti + concessionari di beni demaniali, locatari finanziari, coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale
- Base imponibile: valore catastale rivalutato (coefficienti incrementati rispetto all'ICI) o valore venale (aree edificabili)

EVOLUZIONE DELLA FISCALITA' LOCALE

- Imposta municipale propria sperimentale -IMU
 - Base imponibile: valore catastale rivalutato (coefficienti incrementati rispetto all'ICI) o valore venale (aree edificabili)
 - Soggetto attivo: comune sul cui territorio insiste l'immobile
 - Aliquote:
 - » Base: 0,76% variabile in + o in – dello 0,3%
 - » Abitazione principale: 0,4% variabile in + o in – dello 0,2%
 - » Fabbricati rurali strumentali: 0,2%, riducibile fino allo 0,1% - esenti dal 2014 in tutta Italia
 - Esenzioni: stesse dell'ICI, oltre ai fabbricati rurali strumentali, gli immobili invenduti delle imprese di costruzione, immobili enti non profit (posseduti e direttamente utilizzati per finalità specifiche con modalità non commerciali), immobili enti pubblici, ecc.

EVOLUZIONE DELLA FISCALITA' LOCALE

- Imposta municipale propria sperimentale -IMU
 - Quota statale:
 - » 2012: 50% imposta ad aliquota di base su tutti gli immobili eccetto abitazione principale e fabbricati rurali strumentali
 - » Dal 2013: imposta sui fabbricati produttivi di categoria D con aliquota dello 0,76%
 - Versamento: 16/06 e 16/12 mediante modello F24 o apposito bollettino postale
 - Dichiarazione IMU: obbligatoria nei casi previsti dal D.M. 30/10/2012, entro il 30 giugno dell'anno successivo

EVOLUZIONE DELLA FISCALITA' LOCALE

- Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) *Art. 14 D.L. 201/2011*
 - Dal 2013
 - Sostituisce TARSU-TIA1-TIA2
 - Presupposto: possesso o detenzione di locali o aree scoperte non pertinenziali di fabbricati
 - » A qualsiasi uso siano destinate
 - » Suscettibili di produrre rifiuti
 - Soggetti passivi: possessore o detentore dei locali/aree soggette al tributo
 - Soggetto attivo: comune sul cui territorio sono ubicati gli immobili
 - Base imponibile: superficie calpestabile dei locali/aree
 - Finalità: copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

EVOLUZIONE DELLA FISCALITA' LOCALE

- **Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)** *Art. 14 D.L. 201/2011*
 - Tariffe: stabilite dal comune differenziate tra utenze domestiche e non domestiche, divise per categorie
 - » Calcolate con il metodo normalizzato
 - » Particolari deroghe per il 2013 (D.L. 102/2013)
 - Esenzioni/esclusioni: superfici che producono rifiuti speciali non assimilati, superfici oggettivamente impossibilitate a produrre rifiuti
 - Riscossione: a mezzo modello F24 o bollettino postale nazionale (eccezioni possibili per la prima rata 2013)
 - Riduzioni: disciplinate dal regolamento comunale per recupero dei rifiuti, zone non servite, zone prive di servizio, unico occupante, usi stagionali, residenti all'estero, abitazioni rurali
 - Dichiarazione: disciplinata dal regolamento comunale

EVOLUZIONE DELLA FISCALITA' LOCALE

- Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) *Art. 14 D.L. 201/2011*
 - Maggiorazione statale: per il 2013 prevista una maggiorazione statale di 0,30 cent a metro quadrato
 - » Sostituisce l'originaria previsione di una maggiorazione per finanziare i servizi indivisibili dei comuni
 - Adozione tariffa corrispettiva: possibile adozione di una tariffa corrispettiva in luogo del tributo per i comuni che hanno adottato sistemi puntuali di misurazione dei rifiuti prodotti da ogni singolo utente

I TRIBUTI COMUNALI VIGENTI

- L'imposta unica comunale (IUC) *art. 1, c. 639-704, L. 147/13*
 - Imposta Municipale Propria (IMU)
 - Tassa sui rifiuti (TARI)
 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
- L'addizionale comunale IRPEF
- L'imposta di scopo
- L'imposta di soggiorno / l'imposta di sbarco
- L'imposta comunale sulla pubblicità o il relativo canone (Cimp)
- La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) o il relativo canone (Cosap)
- L'imposta municipale secondaria

I TRIBUTI COMUNALI

Tributi comunali soppressi	Ultimo anno
Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2011
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) e addizionale ex eca	2012/2013*
Tariffa di igiene ambientale (TIA1)	2012/2013*
Tariffa integrata ambientale (TIA2)	2012/2013*
Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) e maggiorazione	2013*
Addizionale comunale energia elettrica	2011
Imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni (Iciap)	1997

I TRIBUTI COMUNALI

- L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) *art. 1, c. 639-704, L. 147/13*
 - Entra in vigore dal 2014
 - Sostituisce: tares, maggiorazione statale tares
 - Tributo formato da 2 componenti
 - COMPONENTE PATRIMONIALE (IMU)
 - » Legata al possesso di immobili, alla loro natura ed al loro valore
 - COMPONENTE SERVIZI COMUNALI a sua volta formata da
 - » TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
 - » TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
 - Tributo in realtà non unitario

I TRIBUTI COMUNALI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- (IMU)

art. 13 D.L. 201/2011 – art. 8-9 D.Lgs 23/2011 – D.Lgs 504/92

- Entra in vigore dal 2012 in forma inizialmente **sperimentale**
 - » Inizialmente l'IMU doveva entrare in vigore nel 2014
 - » Dal 2014 l'IMU diventa **a regime** (L. 147/2013)
- Sostituisce l'ICI e l'IRPEF sui redditi fondiari

- **Presupposto**: possesso di immobili
 - **Fabbricati**: *unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto edilizio urbano, inclusa l'area di sedime e quella che ne costituisce pertinenza (art. 2, c. 1, let a, D.Lgs 504/92)*
 - » Rigorose condizioni richieste dalla Corte di Cassazione per la sussistenza del vincolo pertinenziale delle aree edificabili

I TRIBUTI COMUNALI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- (IMU)

- **Fabbricati esclusi dal tributo dal 2014** (*art. 13, c. 2, DL 201/2011*):
 - **Abitazione principale** NON appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative **pertinenze**
 - **Abitazioni equiparate** dal regolamento comunale all'abitazione principale
 - » Abitazione di pensionati o disabili ricoverati
 - » Abitazioni in comodato a parenti di primo grado, alternativamente (a scelta del comune) **con ISEE inferiore o pari a € 15.000 o fino ad una rendita di € 500,00**
 - » NB: non è più ammessa l'equiparazione delle abitazioni di cittadini italiani residenti all'estero per il 2014. Dal **2015 è equiparate per legge** una sola abitazione posseduta in Italia da cittadini italiani **residenti all'estero iscritti AIRE e già pensionati nei paesi di residenza** (*art. 9-bis, DL 47/2014*)

I TRIBUTI COMUNALI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- (IMU)

- **Fabbricati esclusi dal tributo dal 2014:**
 - Abitazioni di cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci per destinarle ad abitazione principale
 - Alloggi sociali
 - Abitazioni di militari o poliziotti
 - Abitazione assegnata all'ex coniuge
- **Fabbricati esenti dal tributo**
 - Immobili stato, province, regioni, comuni ecc. non destinati esclusivamente a finalità istituzionali
 - Immobili destinati al culto e pertinenze
 - Immobili posseduti ed utilizzati da enti non commerciali per particolari attività agevolate svolte con modalità non commerciali
 - Fabbricati invenduti delle imprese di costruzione
 - Fabbricati rurali ad uso strumentale
 - Terreni agricoli nei comuni montani o di collina

I TRIBUTI COMUNALI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- (IMU)

- **Aree fabbricabili:** *sono tali quelle previste dallo strumento urbanistico generale **indipendentemente** dall'approvazione della Provincia o di strumenti urbanistici attuativi (art. 2, c. 1, let. b, D.Lgs 504/92 e art. 36, c. 2, DL 223/2006)*
 - » Sono comunque considerati terreni agricoli le aree edificabili **possedute e condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola** (cd finzioni giuridica di non edificabilità)
- **Terreni agricoli:** *terreni adibiti all'esercizio delle attività indicate dall'art. 2135 del cod. civ. (art. 2, comma 1, let. c, D.Lgs 504/92)*
 - » Non è necessario che il conduttore sia proprietario del terreno, purchè sia imprenditore agricolo
 - » I terreni agricoli **sono esenti nei comuni montani o di collina** di cui alla circ. Min Fin del 09/06/1993 (art. 7, c. 1, let. H, D.Lgs 504/92)

I TRIBUTI COMUNALI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- (IMU)

- **Terreni agricoli:** l'elenco dei comuni montani o di collina sarà modificato entro il 2014 con apposito D.M., con conseguente assoggettabilità al tributo dallo stesso anno (*art. 22 D.L. 66/2014*)

- **Terreni incolti:** *tutti i terreni diversi da quelli*
 - » Edificabili
 - » Agricoli
 - » PertinenzialiPer il MEF seguono lo stesso trattamento dei terreni agricoli (DM 30/10/2012)

I TRIBUTI COMUNALI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- (IMU)

- **Soggetto attivo**: comune sul cui territorio insiste l'immobile
- **Soggetti passivi**: titolari dei diritti reali sugli immobili soggetti + concessionari di beni demaniali, locatari finanziari, coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale
- **Base imponibile**:
 - **Fabbricati iscritti in catasto con rendita**: rendita catastale rivalutata del 5% moltiplicata per specifici coefficienti
 - **Aree edificabili**: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione
 - **Terreni agricoli**: reddito dominicale rivalutato
 - **Fabbricati categoria D privi di rendita, posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati**: valore contabile rivalutato
 - **Fabbricati privi di rendita**: rendita presunta

I TRIBUTI COMUNALI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- (IMU)

- **Aliquota**: stabilite dal Comune entro i seguenti limiti
 - Aliquota di base: 7,6 per mille +/- 3 per mille
 - Aliquota abitazione principale (oggi per A/1-A/8-A/9): 4 per mille +/- 2 per mille
 - Aliquota fabbricati rurali strumentali: 2 per mille, riducibile fino al 1 per mille (oggi esenti in tutti i comuni)

Ampia libertà di differenziazione delle aliquote
- **Detrazioni di imposta**:
 - Detrazione di € 200 per gli immobili destinati ad abitazione principale
 - » Oggi valida solo per le abitazioni in A/1-A/8-A/9 e per gli immobili degli ex istituti autonomi case popolari
 - Detrazione di € 50 per ogni figlio dimorante e residente fino a 26 anni (solo per gli anni 2012-2013)

I TRIBUTI COMUNALI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- (IMU)

- **Quota statale del tributo:**

- 2012: 50% del tributo calcolato ad aliquota di base su tutti gli immobili eccetto le abitazioni principali e i fabbricati rurali strumentali
- Dal 2013: tributo calcolato sugli immobili produttivi di categoria D calcolato con l'aliquota del 7,6 per mille
 - » I comuni possono applicare su questi immobili un'addizionale fino al 3 per mille

- **Scadenze:**

- Prima rata: 16 giugno, calcolata con le aliquote e le detrazioni previste nei dodici mesi dell'anno precedente
- Seconda rata: 16 dicembre, a saldo sulla base
 - » delle aliquote e delle detrazioni dell'anno se comunicate al MEF entro il 21 ottobre
 - » Delle aliquote e delle detrazioni dell'anno precedente in caso contrario

I TRIBUTI COMUNALI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- (IMU)

- **Pagamento**

- Solo con modello F24 o apposito bollettino postale. Non sono ammesse altre modalità di pagamento

- **Dichiarazione:**

- Dovuta da tutti i soggetti passivi in caso di inizio, cessazione del possesso o della sogettività passiva o di modifiche di elementi rilevanti ai fini del tributo
 - » Casi di obbligo stabiliti dal DM 30/10/2012, di approvazione delle istruzioni
 - » Scadenza: entro il 30 giugno dell'anno successivo
 - » Dichiarazione valida anche per gli anni successivi salvo variazioni
 - » Presentazione manuale, con raccomandata, tramite PEC o, a breve, in modo telematico

I TRIBUTI COMUNALI

– LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- Introdotta dal 2014
- Sostituisce TARES-TARSU-TIA1-TIA2
- Presupposto: possesso o detenzione di locali o aree scoperte non pertinenziali di fabbricati
 - » A qualsiasi uso siano destinati
 - » **Suscettibili di produrre rifiuti**
- Soggetti passivi: possessore o detentore dei locali/aree soggette al tributo (sempre il possessore se la concessione in uso dura meno di 6 mesi nell'anno solare)
- Soggetto attivo: comune sul cui territorio sono ubicati gli immobili
- Base imponibile: superficie calpestabile dei locali/aree (in futuro per gli immobili a destinazione ordinaria 80% superficie catastale)
- Finalità: copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (determinati dal piano finanziario)

I TRIBUTI COMUNALI

– LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- Tariffe: stabilite dal comune, per categorie, in alternativa
 - con il metodo normalizzato (dpr 158/99)
 - » Struttura binomia della tariffa: **quota fissa**, destinata a finanziare i costi fissi del servizio e **quota variabile**, destinata a finanziare i costi di esercizio
 - » Utenze domestiche: quota fissa legata alla superficie ed il numero dei componenti il nucleo familiare, quota variabile dipendente solo dal numero dei componenti
 - » Utenze non domestiche: quota fissa e variabile dipendenti dalla superficie e differenziate per categorie omogenee di attività
 - Criterio alternativo (rispetto del “chi inquina paga”, legato a coeff produttività quali-quantitativa di rifiuti)
- *Il tributo ha sempre carattere presuntivo, legata alla produzione media di rifiuti*

I TRIBUTI COMUNALI

– LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- Esenzioni/esclusioni:
 - » superfici che producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani
 - » superfici oggettivamente impossibilitate a produrre rifiuti
- Riduzioni/esenzioni: disciplinate dal regolamento comunale per raccolta differenziata, zone non servite, zone prive di servizio, unico occupante, usi stagionali, residenti all'estero, abitazioni rurali, riciclo autonomo di rifiuti assimilati agli urbani
 - » 2/3 per gli immobili di cittadini italiani res estero iscritti AIRE pensionati nei paesi di residenza (dal 2015)
- Riscossione: a mezzo modello F24 o bollettino postale o sistemi elettronici interbancari o postali, liquidato dal comune
- Scadenze: stabilite dal comune, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, con possibilità di versamento in unica soluzione

I TRIBUTI COMUNALI

– LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

– Dichiarazione:

- » da presentarsi in caso di inizio/cessazione del possesso o della detenzione o di modificazioni di elementi rilevanti per l'applicazione del tributo
- » Termine. 30 giugno dell'anno successivo
- » Modalità disciplinate dal regolamento comunale

– Tariffa corrispettiva:

- » Facoltativa al posto della TARI per i comuni che hanno adottato sistemi puntuali di misurazione dei rifiuti prodotti
- » In prospettiva obbligatoria per tutti.

– Tariffa giornaliera: tributo dovuto anche per occupazione temporanee di suolo pubblico, commisurato alla tariffa annuale maggiorata fino al 100%.

I TRIBUTI COMUNALI

– IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- Introdotto dal 2014
- Sostituisce la maggiorazione TARES
- Presupposto: possesso o detenzione di fabbricati e aree edificabili
 - » Definite come nell'IMU
 - » Esclusi in ogni caso i terreni agricoli/incolti
 - » Soggetta l'abitazione principale
 - » Soggetti i fabbricati rurali strumentali
- Soggetti passivi: possessore e detentore degli immobili soggetti al tributo, con **due distinte obbligazioni**
 - » Dal 10% al 30% (stabilisce il comune) a carico dell'utilizzatore
 - » Il residuo a carico del possessore

I TRIBUTI COMUNALI

– IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- Soggetti passivi: casi particolari:
 - » Soggetto passivo esclusivo il possessore in caso di utilizzi inferiori a 6 mesi nel corso dell'anno solare
 - » Soggetto passivo il locatario finanziario nel caso di leasing.
 - » Pluralità di possessori o di detentori: obbligazioni solidali
- Soggetto attivo: comune sul cui territorio sono ubicati gli immobili
- Base imponibile: stessa dell'IMU
- Finalità: finanziamento dei servizi indivisibili dei comuni (pubblica illuminazione, manutenzione stradale, sicurezza urbana, ecc.) – da indicare nel regolamento, con i criteri di individuazione dei costi

I TRIBUTI COMUNALI

– IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- Aliquote: aliquota base 1 per mille
 - Facoltà del comune:
 - » Riduzione fino all'azzeramento
 - » Differenziazione in relazione al settore di attività, alla tipologia ed alla destinazione degli immobili

Vincoli:

1. Aumento massimo 2,5 per mille (per il 2014)
2. Somma TASI+IMU \leq aliquota IMU massima consentita nel 2013 per ogni tipologia di immobile
3. Fabbricati rurali strumentali: max 1 per mille
4. Possibile aumento oltre i limiti anzidetti (1 e 2) fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni o altre misure in favore dell'abitazione principale e fattispecie equiparate, per generare effetti TASI equivalenti o inferiori a quelli dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile

I TRIBUTI COMUNALI

– IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

– Esenzioni/esclusioni:

- » Stesse dell'IMU eccetto abitazione principale, fabbricati rurali strumentali, fabbricati invenduti, altre fattispecie equiparate all'abitazione principale, alloggi sociali, casa ex coniugale, immobili coop, abitazioni militari

– Riduzioni/esenzioni: disciplinate dal regolamento comunale per unico occupante, usi stagionali, residenti all'estero, abitazioni rurali, altre riduzioni libere (che tengano conto della capacità contributiva della famiglia tramite l'ISEE)

- » 2/3 per gli immobili di cittadini italiani res estero iscritti AIRE pensionati nei paesi di residenza (dal 2015)

– Versamento:

- » tributo non dovuto pro-quota di possesso ma obbligazione solidale (non per il MEF)
- » In autoliquidazione, salvo diversa scelta del comune
- » Dal 2015 il comune dovrà inviare i modelli di pagamento pre-compilati o effettuare il conteggio a richiesta del contribuente

I TRIBUTI COMUNALI

– IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- Versamento:

- Prima rata **a regime (dal 2015)**: la metà del tributo sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente entro il 16 giugno
- Prima rata 2014
 - » 16 giugno: solo nei comuni dove le aliquote sono state comunicate al MEF entro il 23/05/2014 con aliquote comunali
 - » 16 ottobre: solo nei comuni dove le aliquote sono state comunicate al MEF entro il 10/09/2014 con aliquote comunali
 - » 16 dicembre: in unica soluzione ad aliquota di base, sempre tenendo conto del limite per cui TASI + IMU \leq IMU MASSIMA DI LEGGE AL 31/12/2013

I TRIBUTI COMUNALI

– IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- Versamento:

- Seconda rata **a regime (dal 2015)**: saldo del tributo tenendo conto del versamento della prima rata, calcolato con le aliquote del comune se comunicate al MEF entro il 21 ottobre, oppure con aliquote di base (considerando vincolo $IMU+TASI \leq IMU \text{ MAX } 2013$)
- Seconda rata 2014: entro il 16/12/2014
 - » Comuni con prima rata dovuta entro il 16/06/2014: saldo con aliquote comunali inviate entro il 10/09/2014, detratta la prima rata
 - » Comuni con prima rata dovuta entro il 16/10/2014: saldo con aliquote comunali inviate entro il 10/09/2014, detratta la prima rata
 - » Comuni senza prima rata: versamento unico con aliquota di base, tenuti conto del limite per cui $TASI + IMU \leq IMU \text{ MASSIMA DI LEGGE AL } 31/12/2013$

I TRIBUTI COMUNALI

– ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

(D.Lgs 360/1998)

- Dovuta da tutti i soggetti passivi IRPEF con domicilio fiscale nel comune alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento
- Applicazione facoltativa
- Introdotta e disciplinata con regolamento
- Deliberazione efficace dalla pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze
- Aliquota stabilita dal Comune nel limite massimo dello 0,8%, anche a scaglioni (come IRPEF)
- Possibilità di introdurre una soglia di esenzione per determinati redditi
 - Soglia unica legata al reddito complessivo (non ammessa discriminazione qualitativa dei redditi)
 - Soglia che non costituisce una franchigia

I TRIBUTI COMUNALI

– ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

(D.Lgs 360/1998)

- Versamento
 - Lavoratori dipendenti e assimilati: acconto 30% trattenuto in 9 rate mensili (da marzo a novembre) dell'anno di riferimento – saldo: trattenuto in massimo 11 rate mensili (da gennaio a novembre) nell'anno successivo
 - Lavoratori autonomi: acconto 30% e saldo versati con le stesse scadenze delle imposte dirette sui redditi
 - Acconto calcolato sulla base dell'aliquota dell'anno di riferimento se pubblicata nel sito del MEF entro il 20 dicembre dell'anno precedente, altrimenti su quella dell'anno precedente
 - Mediante modello F24
- Rimborsi: di competenza dell'Agenzia delle Entrate

I TRIBUTI COMUNALI

– TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(D.Lgs 507/93, Capo II)

- Presupposto: occupazioni di strade, piazze, corsi, beni demaniali o patrimoniali indisponibili CON o SENZA autorizzazione, nonché di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico
- Soggetti passivi: chi occupa
- Soggetto attivo: il comune sul cui territorio insiste l'area
- Base imponibile: superficie dell'area occupata (numero utenze per il sottosuolo mediante servizi a rete)
- Tariffe: stabilite dal Comune, nei limiti di legge
 - » Tariffe particolari per i passi carrabili, per le occupazioni di sottosuolo e sovrasuolo, distributori di carburante e tabacchi
 - » Tariffe distinte tra occupazioni permanenti e temporanee (inferiori ad un anno)
- Riduzioni ed esenzioni: previste diverse fattispecie sia introducibili dal comune che dalla legge
- Riscossione: diretta da parte del Comune, salvo concessione a terzi

I TRIBUTI COMUNALI

– TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(D.Lgs 507/93, Capo II)

– Scadenze

- » Occupazioni permanenti: entro 30 giorni dal rilascio della concessione del suolo; entro il 31 gennaio di ogni anno, con facoltà di pagamento rateale in 4 rate (gennaio, aprile, luglio, ottobre), in caso di importo superiore a € 258
- » Occupazioni temporanee: entro il termine di scadenza dell'occupazione
- » Occupazioni cavi e condutture servizi pubblici: in unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno in base al numero degli utenti, con minimo € 516,45

– Dichiarazione:

- » Occupazione permanente: entro 30 giorni dal rilascio della concessione – negli anni successivi dovuta entro il 31 gennaio solo in caso di variazione (30 giugno occupazioni sottosuolo/sovrasuolo)

I TRIBUTI COMUNALI

– TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(D.Lgs 507/93, Capo II)

– Dichiarazione:

- » Occupazione temporanea: obbligo assolto con il pagamento da eseguirsi entro il termine previsto per l'occupazione
- » Occupazione cavi e condutture soggetti esercenti pubblici servizi: 30 aprile, con indicazione del numero degli utenti al 31/12 dell'anno precedente

– Facoltà di applicare in luogo del tributo un **canone patrimoniale** (art. 63 D.Lgs 446/97)

I TRIBUTI COMUNALI

– L'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

(D.Lgs 507/93, Capo I)

- Presupposto: diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva o acustica in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile
- Soggetti passivi: chi dispone del mezzo pubblicitario + in solido colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità
- Soggetto attivo: il comune sul cui territorio è diffuso il messaggio
- Base imponibile: superficie dell mezzo pubblicitario (pubblicità ordinaria)
- Tariffe: stabilite dal Comune, nei limiti di legge
- Riduzioni ed esenzioni: previste diverse fattispecie sia introducibili dal comune che dalla legge (esenti insegne inferiori a 5 mq)
- Riscossione: diretta da parte del Comune, salvo concessione a terzi

I TRIBUTI COMUNALI

– L'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

(D.Lgs 507/93, Capo I)

– Scadenze

- » Pubblicità annuale: entro il 31 gennaio di ogni anno, con facoltà di pagamento rateale in 3 rate trimestrali anticipate in caso di importo superiore a € 1549,37
- » Pubblicità inferiore all'anno: in unica soluzione

– Dichiarazione:

- » Da presentare prima dell'inizio della pubblicità
- » Valida anche negli anni successivi, salvo variazioni da dichiarare entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento

– Facoltà di applicare in luogo del tributo un **canone per l'installazione di mezzi pubblicitari** (art. 62 D.Lgs 446/97)

- » Ha natura tributaria secondo la Corte Costituzionale

I TRIBUTI COMUNALI

– L'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(art. 4 D.Lgs 23/2011)

- Istituibile solo nei soli comuni capoluogo, nei comuni turistici o nelle città d'arte, nelle unioni di comuni
 - Tributo facoltativo
 - Dovuta dai soggetti che soggiornano in strutture ricettive
 - Graduata al prezzo (max 5 euro a notte)
 - Risorse vincolate a specifici interventi nel settore del turismo, sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e per i servizi pubblici locali relativi
- Nei comuni con sede giuridica in isole minori o che nel territorio hanno isole minori possono istituire in luogo dell'imposta di soggiorno **l'imposta di sbarco** (art. 4, comma 3-bis, D.Lgs 23/2011)

I TRIBUTI COMUNALI

– L'IMPOSTA DI SCOPO

(art. 1, comma 145, L. 296/2006 e art. 6 D.Lgs 23/2011)

- Tributo facoltativo istituibile per finanziare **anche integralmente** opere pubbliche specificate dalla legge
- Tributo a cui si applicano le stesse regole dell'IMU
- Aliquota stabilita dal comune (massimo 0,5 per mille)
- Durata massima di 10 anni
- Esenzioni, riduzioni e agevolazioni stabilite dal regolamento comunale
- Obbligo di restituzione del gettito incassato se l'opera non inizia entro 2 anni da quella stabilita nel progetto esecutivo

I TRIBUTI COMUNALI

– L'IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA

(art. 10 D.Lgs 23/2011)

- Entra in vigore dal **2015** in sostituzione:
 - » della TOSAP
 - » dell'imposta comunale sulla pubblicità
 - » del diritto sulle pubbliche affissioni
 - » dei relativi canoni
- Presupposto: occupazione di beni del demanio o del patrimonio indisponibile del comune o degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- Soggetti passivi: chi effettua l'occupazione + in solido chi utilizza l'impianto per diffondere il messaggio pubblicitario
- Disciplina di dettaglio rimessa ad un regolamento statale (non ancora emanato)

I TRIBUTI COMUNALI: NORME COMUNI

– APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE

(art. 1, c. 169, L. 296/2006)

- Termine: entro la data stabilita da leggi statali per l'approvazione del bilancio di previsione (di norma 31/12 anno precedente salvo proroghe)
- Decorrenza:
 - » dal primo gennaio dell'anno di riferimento in caso di rispetto del termine sopra indicato
 - » dall'anno successivo se approvate oltre il predetto termine
 - » Regole eccezionali per IMU e TASI (efficacia condizionata alla pubblicazione nel sito del MEF entro il 28/10)
- Organo competente:
 - » Consiglio comunale: IMU-TARI-TASI-ADD IRPEF-IMPOSTA DI SCOPO (stabilito dalla legge)
 - » Giunta comunale: TOSAP-ICP-DPA-IMP DI SOGGIORNO

I TRIBUTI COMUNALI: NORME COMUNI

– TERMINE PER L'ACCERTAMENTO

(art. 1, c. 161, L. 296/2006)

- Gli avvisi di accertamento d'ufficio o in rettifica devono essere notificati entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui
 - » il versamento è stato eseguito o avrebbe dovuto essere eseguito
 - » la dichiarazione è stata presentata o doveva essere presentata

– RISCOSSIONE COATTIVA

(art. 1, c. 163, L. 296/2006)

- Il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale) deve essere notificato entro il 31 dicembre del **3° anno successivo** a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo

I TRIBUTI COMUNALI: NORME COMUNI

– RIMBORSI

(art. 1, c. 164, L. 296/2006)

- Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine del 5° anno dal giorno del versamento, o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso va eseguito entro 180 giorni dalla data dell'istanza.

– INTERESSI

(art. 1, c. 165, L. 296/2006)

- Misura degli interessi stabilita dal regolamento comunale
- Tasso compreso tra il tasso legale – 3% ed il tasso legale + 3%
- Tasso valido sia per l'accertamento che per i rimborsi
- Dovuti giorno per giorno con maturazione dal giorno in cui sono divenuti esigibili (data del versamento per i rimborsi)

I TRIBUTI COMUNALI: NORME COMUNI

– ARROTONDAMENTO

(art. 1, c. 166, L. 296/2006)

- I tributi locali devono essere versati con arrotondamento all'euro

– IMPORTI MINIMI

(art. 1, c. 168, L. 296/2006)

- Versamento spontaneo: stabiliti dal regolamento comunale (in mancanza 12 euro)
- Accertamento e riscossione coattiva: stabiliti dal regolamento comunale

L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

- STRUMENTI DELL'ACCERTAMENTO
- GLI ATTI

ACCERTAMENTO: STRUMENTI

- La dichiarazione
- Richieste di informazioni e accessi
- Utilizzo e incrocio di banche dati
- Verifiche catastali
- Partecipazione all'accertamento dei tributi erariali

STRUMENTI: LA DICHIARAZIONE

- Obbligatoria in tutti i tributi comunali
- Tipologie:
 - Dichiarazione iniziale
 - Ha effetto anche per gli anni successivi (*presunzione di presentazione ogni anno di una dichiarazione confermativa*)
 - Dichiarazione di variazione
 - In caso di modificazioni dei dati ed elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta
- Scadenze:
 - IUC (imu-tari-tasi): 30 giugno anno successivo
 - TOSAP: 30 giorni rilascio concessione o 31 gennaio

STRUMENTI: LA DICHIARAZIONE

- Dichiarazione di scienza: l'atto mediante il quale un soggetto dichiara di avere conoscenza di un fatto giuridico. L'effetto è quello di provare l'esistenza di fatti giuridici che sono, di per sé, costitutivi, modificativi o estintivi di rapporti
 - Dichiarazione rettificabile (termini)
- Atto negoziale
 - Dichiarazione non ritrattabile

STRUMENTI: RICHIESTE DI INFORMAZIONI E ACCESSI

Imposta unica comunale (I.U.C.)

– Richieste di informazioni (*art. 1, c. 693, L.147/13*)

1. Invio questionari ai contribuenti: il contribuente deve rispondere entro 60 gg dalla notifica, pena irrogazione della sanzione da € 100 a € 500
2. Richiedere ad uffici pubblici o enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti di singoli contribuenti
 - Analogo alla tares, alla tarsu ed all'ici

STRUMENTI: RICHIESTE DI INFORMAZIONI E ACCESSI

Imposta unica comunale (I.U.C.)

– Accessi (*art. 1, c. 693, L.147/13*)

- Facoltà di accedere all'immobile del contribuente
- Disposti dal funzionario responsabile del tributo
- Mediante personale autorizzato
- Con un preavviso di almeno 7 giorni

STRUMENTI: RICHIESTE DI INFORMAZIONI E ACCESSI

Imposta unica comunale (I.U.C.)

- **Presunzioni semplici** (*art. 1, c. 694, L.147/13*)
 - Utilizzabili solo in caso di:
 - Mancata collaborazione del contribuente
 - Altro impedimento alla diretta rilevazione
 - Strumento di accertamento legato all'art. 2729 cod civ
 - *Presunzioni basate su elementi gravi, precisi e concordanti*

STRUMENTI: BANCHE DATI

Banca dati	Fonte	Tipo dati	Utilizzo
DATI CATASTALI	Agenzia Territorio – Portale dei Comuni (D. 13/11/07)	Catasto terreni, fabbricati e dati cartografici (storico + periodico)	Verifiche ICI-IMU- TASI - Tarsu – Tia- Tares-tari
DATI METRICI	Agenzia Territorio – Portale dei comuni (D. 13/11/07)	Dati superfici catasto metrico	Tarsu-Tia-Tares-Tari: Verifiche superfici tassabili
DATI ADEMPIMENTO UNICO	Agenzia Territorio – Portale dei comuni (D. 13/11/07)	Dati variazioni IMU (aggiornamento mensile)	IMU - Aggiornamento banca dati
LOCAZIONI	Anagrafe tributaria – Punto fisco (D. 03/12/07)	Contratti di locazione immobili	Tarsu-Tares-Tari: accertamento evasione
SUCCESSIONI	Anagrafe tributaria – Punto fisco (D. 03/12/07)	Denunce di successione	IMU: alimentazione banca dati – verifiche valori aree

STRUMENTI: BANCHE DATI

Banca dati	Fonte	Tipo dati	Utilizzo
CATASTO ELETTRICO	Anagrafe tributaria – Punto fisco (D. 03/12/07)	Dati immobili con contratti di fornitura en elettrica dal 2004	Tarsu-Tia-Tares-Tari: accertamento evasione
DICHIARAZIONI REDDITI	Anagrafe tributaria – Punto fisco (D. 03/12/07)	Dati dichiarazioni fiscali	Collaborazione all'accertamento tributario
BONIFICI RISTRUTTURAZ	Anagrafe tributaria – Punto fisco (D. 03/12/07)	Dati bonifici per agevolazione 36%-50%	IMU: variazioni immobiliari
REGISTRO IMPRESE	Camera di Commercio	Dati registro imprese	Tarsu-Tares-Tari: recupero evasione ICI-IMU: verifiche ruralità fiscale
OSSERVATORIO MERCATO IMMOBILIARE	Agenzia del Territorio	Valori aree edificabili	Ici: accertamento tributario aree edificabili

STRUMENTI: VERIFICHE CATASTALI

- Recupero fabbricati ex rurali e non dichiarati ai fini ICI-IMU
 - Modalità: utilizzo esiti verifiche Agenzia del Territorio ex DL 262/06 ed elenco domande di ruralità art. 7, c. 2-bis, D.L. 70/2011
 - Obiettivo: recupero evasione fabbricati
 - Oggetto: invio accertamenti ai contribuenti titolari di fabbricati oggetto di verifica
 - Vigenza retroattiva delle rendite (o rendita presunta)

STRUMENTI: VERIFICHE CATASTALI

- Revisione parziale del classamento delle unità immobiliari
 - Modalità: procedura ex art. 1, c. 335, L. 311/2004
 - Obiettivo: perequazione dei valori catastali
 - Oggetto: revisione del classamento delle unità immobiliari delle microzone comunali
 - Effetto: accrescimento valori imponibili Imu

STRUMENTI: VERIFICHE CATASTALI

- Rideterminazione della rendita delle unità immobiliari
 - Modalità: procedura ex art. 1, c. 336-337, L. 311/2004
 - Obiettivo: recupero evasione fabbricati
 - Oggetto:
 - Accatastamento fabbricati non dichiarati
 - Revisione delle rendite non più coerenti
 - Effetto: accrescimento valori imponibili Imu

STRUMENTI: VERIFICHE CATASTALI

Tassa sui rifiuti (TARI)

- **Utilizzo della superficie catastale** (*art. 1, c. 646, L.147/13*)
 - Utilizzo dell'80% della superficie catastale dell'immobile per verificare la correttezza della superficie calpestabile dichiarata dal contribuente
 - *Strumento presuntivo che ammette prova contraria*
 - *Non modifica il criterio legale di determinazione della superficie tassabile che resta quella calpestabile*
 - *Utilizzabile solo per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte in catasto (cat. A-B-C)*

STRUMENTI: COLLABORAZIONE ALL'ACCERTAMENTO IMPOSTE ERARIALI

- Partecipazione all'accertamento dei tributi erariali
 - Modalità: procedura ex art. 1, DL. 203/2005 – D. Dir. Ag. Entrate 03/12/2007 – art. 14 DL 78/2010 – art. 2 D.Lgs 23/2011 – D.L. 138/2011
 - Ambiti di intervento: segnalazioni qualificate in campo di
 - Commercio e professioni
 - Urbanistica e territorio
 - Proprietà edilizia e patrimonio immobiliare
 - Residenze fittizie all'estero
 - Beni indicativi di capacità contributiva
 - Violazioni contributive (D.L. 78/2010)
 - Compenso: 50% importi riscossi (anche a titolo non definitivo) – 100% per il triennio 2012-2013-2014
 - Utilità: in particolare nei settori già di competenza comunale

L'attività di accertamento: gli atti

- **TIPOLOGIA DI ATTI** (art. 1, COMMA 161, l. 296/06)
 - **ATTIVITA' DI RETTIFICA**
 - DICHIARAZIONI INFEDELI
 - DATI DICHIARATI NON CORRISPONDENTI ALLA REALTA'
 - DICHIARAZIONI INCOMPLETE
 - PRIVE DI ALCUNI ELEMENTI INCIDENTI SULLA DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO
 - VERSAMENTI PARZIALI
 - NON CORRISPONDENTI ALL'IMPORTO DOVUTO IN BASE A QUANTO DICHIARATO
 - VERSAMENTI TARDIVI
 - EFFETTUATI OLTRE IL TERMINE DI SCADENZA (SENZA RAVVEDIMENTO)

ATTO: AVVISO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA

L'attività di accertamento: gli atti

– ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO

- OMESSE DICHIARAZIONI
- OMESSO VERSAMENTO

ATTO: AVVISO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO

L'attività di accertamento: gli atti

- **ELEMENTI ESSENZIALI DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO**
 1. **SOGGETTO ATTIVO (AGENTE)**
 - Comune
 - Concessionario esterno: delega a terzi del potere di accertamento e di stare in giudizio in luogo del Comune
 2. **DESTINATARI**
 - Soggetto passivo
 - Soggetto diverso (erede del contribuente, rappresentante legale o giudiziale) – *effetti sulle sanzioni*
 3. **TIPOLOGIA DI ATTO**
 - Prevalenza sostanza sulla forma

L'attività di accertamento: gli atti

4. MOTIVAZIONE (ART. 1, C. 162, I. 296/06 – ART. 7 L. 212/00)

- PRESUPPOSTI DI FATTO
 - RAGIONI GIURIDICHE
 - ALLEGAZIONE DELL'ATTO A CUI FA RIFERIMENTO LA MOTIVAZIONE SE
 - NON CONOSCIUTO
 - NON RICEVUTO DAL CONTRIBUENTE
- SALVO CHE NON NE RIPRODUCA IL CONTENUTO ESSENZIALE

L'attività di accertamento: gli atti

5. QUANTIFICAZIONE DELLA PRETESA

a. LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO

- Dati identificativi dei cespiti imponibili (unità immobiliari, locali, aree)
- Determinazione della base imponibile
- Aliquote/tariffe applicate
- Procedura di calcolo (ragguaglio a mesi/bimestri, riduzioni, detrazioni, ecc.)
- Ammontare del tributo totale per periodo d'imposta e per ogni cespite
- Importi versati dal contribuente
- Determinazione tributo dovuto

L'attività di accertamento: gli atti

b. **INTERESSI** (Art. 1, comma 165, L. 296/06)

La misura degli interessi sui tributi locali è determinata dagli enti locali

- Con apposita norma regolamentare
- Nel limite di 3 punti percentuali di differenza rispetto al tasso legale
 - Duplice modalità
- Calcolati giorno per giorno e non più semestralmente (Ici, Tarsu, Tosap, Pubblicità)
- Decorrenza dal giorno di esigibilità
- Stessa misura anche per i rimborsi d'imposta

L'attività di accertamento: gli atti

c. IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

- Se trattasi di atto contestuale di accertamento e di irrogazione della sanzione (art. 17 D.Lgs 472/97)
- Indicazione
 - Fatti e violazioni attribuiti al trasgressore
 - Soggetto a cui è irrogata la sanzione
 - Norme applicate o eventuali cause di non applicazione delle sanzioni
 - Criteri per la sua determinazione
 - Entità della sanzione
 - Minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni

L'attività di accertamento: gli atti

d. SPESE DI NOTIFICA

- Ripetibilità delle spese di notifica dell'avviso
- Limiti fissati dal DM 12/09/2012
 - Raccomandata a/r: € 5,18
 - Modalità ex art. 60 Dpr 600/73, servizio postale L. 890/82: € 8,75
- **Arrotondamento** (art. 1, c. 166, L. 296/06)
 - All'euro superiore o inferiore a seconda se la parte decimale dell'importo dovuto è
 - Inferiore a 49 centesimi
 - Superiore a 49 centesimi

L'attività di accertamento: gli atti

5. INTIMAZIONE DEL PAGAMENTO (ART. 1, COMMA 162, L. 296/06)

- Indicazione del termine di 60 giorni per eseguire il versamento
- Indicazione del termine per eseguire il versamento della sanzione ridotta
 - » Termine entro cui poter ricorrere alla Commissione Tributaria (possibile non coincidenza con i 60 gg)
- Indicazione delle modalità di versamento
 - » Cartella di pagamento
 - » c/c postale
 - » F24
 - » Altre forme stabilite dall'ente
 - » Dati identificativi dei cespiti imponibili (unità immobiliari, locali, aree)
- Avviso delle conseguenze in caso di omesso versamento nel termine

L'attività di accertamento: gli atti

6. LUOGO, DATA E NUMERO DELL'AVVISO

7. SOTTOSCRIZIONE (ART. 1, COMMA 162, L. 296/06)

- Avviso sottoscritto dal funzionario designato dall'ente per la gestione del tributo (a pena di nullità)
 - Funzionario responsabile
 - » Designato con delibera della Giunta Comunale
 - » Ha funzione e poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del tributo
 - » Sottoscrive richieste, avvisi, provvedimenti
 - » Appone visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi
- Sottoscrizione:
 - autografa
 - a stampa (art. 1, c. 87, L. 549/95)
 - » Il metodo scelto va esplicitato
 - » Indicazione della determina dirigenziale con cui è stata adottata tale scelta (da allegare se non pubblicizzata)

L'attività di accertamento: gli atti

8. ALTRI ELEMENTI RICHIESTI DALLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE (ART. 1, COMMA 162, L. 296/06 – ART. 7 L. 212/00)

- **INDICAZIONE**
 - DELL'UFFICIO PRESSO IL QUALE E' POSSIBILE AVERE INFORMAZIONI IN MERITO ALL'ATTO NOTIFICATO
 - DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 - » Omessa indicazione: violazione della normativa ma non illegittimità dell'atto (art. 5, comma 2, L. 241/90)
 - ORGANO O AUTORITA' AMMINISTRATIVA PRESSO IL QUALE PROMUOVERE UN RIESAME ANCHE NEL MERITO DELL'ATTO IN AUTOTUTELA
 - » Esercizio disciplinato dall'ente (con indicazione casi tipici)

L'attività di accertamento: gli atti

9. INDICAZIONE DEGLI ISTITUTI PREMIALI

- ADESIONE ALL'ACCERTAMENTO (art. 14 D.Lgs 504/92 – art. 76 D.Lgs 507/93)
- ADESIONE ALLA SOLA SANZIONE (art. 16-17 D.Lgs 472/97)
- ACCERTAMENTO CON ADESIONE (reg. comunale e D.Lgs 218/97)
 - Solo per gli enti che lo hanno recepito nei propri regolamenti ex art. 59 D.Lgs 446/97 e della L. 449/1997

L'attività di accertamento: gli atti

- **NOTIFICA DEGLI AVVISI**

- **TERMINE** (ART. 1, COMMA 161, L. 296/06)

- 31 DICEMBRE DEL 5° ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI

- *LA DICHIARAZIONE O IL VERSAMENTO SONO STATI EFFETTUATI*

- *LA DICHIARAZIONE O IL VERSAMENTO AVREBBERO DOVUTO ESSERE EFFETTUATI*

- MEDESIMO TERMINE PER LA NOTIFICA DI

- ATTI DI CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI

- ATTI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

L'attività di accertamento: gli atti

- **PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA** (*dl 223/2006*) – *sentenza Corte Costituzionale n.477/2002*
 - Per in notificante: con la consegna dell'atto da notificare all'agente notificatore (ufficiale giudiziario, messo, agente postale)
 - Ai fini del rispetto dei termini di decadenza
 - Per il destinatario: dalla data in cui l'atto è stato ricevuto
 - Ai fini della decorrenza dei termini di pagamento e di impugnativa
 - Notifica a mezzo ufficiale giudiziario (cod. proc. Civ)

L'attività di accertamento: gli atti

- **MODALITA' DI NOTIFICA DEGLI AVVISI**
 - Notifica a mezzo ufficiale giudiziario (cod. proc. Civ)
 - Notifica a mezzo messo comunale
 - Notifica a mezzo servizio postale a norma della L. 890/82
 - A mezzo posta con raccomandata a/r
 - Estesa dal 2007 tale possibilità anche per i tributi per i quali non era prevista (es: tarsu)
 - Messi notificatori speciali comunali ex art. 1, comma 159, L. 296/06

ACCERTAMENTO: LE SANZIONI NELLA IUC

- **SANZIONE PER OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE**

Art. 1, c. 695, L. 147/2013 - Art. 13 D.Lgs 471/97

- Omesso/insufficiente versamento: *sanzione 30% di ogni importo non versato*
- Tardivo versamento **entro 14 gg**: *sanzione 2% per ogni giorno di ritardo*
- Tardivo versamento **oltre 14 gg**: *sanzione 30%*

- **SANZIONE PER OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

Art. 1, c. 696, L. 147/2013

- Sanzione dal **100% al 200%** del tributo NON versato, con minimo € 50

ACCERTAMENTO: LE SANZIONI NELLA IUC

- **SANZIONE PER INFEDELE PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

Art. 1, c. 697, L. 147/2013

- Sanzione dal **50% al 100%** del tributo NON versato, con minimo € 50

- **SANZIONE PER MANCATA, INFEDELE, INCOMPLETA RISPOSTA AL QUESTIONARIO ENTRO 60 GG DALLA SUA NOTIFICA**

Art. 1, c. 698, L. 147/2013

- Da € 100 a € 500

Strumenti deflattivi del contenzioso

- Autotutela
- Ravvedimento operoso
- Definizione agevolata – acquiescenza all'avviso
- Definizione agevolata della sola sanzione
- Accertamento con adesione
- Conciliazione giudiziale

La riscossione

- **Natura giuridica della riscossione**
 - **Pubblica funzione ?**
 - Art. 23 costituzione
 - Carattere autoritativo
 - Rientra tra le funzioni fondamentali dei comuni ex art. 21, comma 3 L. 42/2009 (Funzione generale di amministrazione e controllo – servizio 4 gestione delle entrate tributarie e fiscali – dpr 194/96)
 - **Servizio pubblico ?**
 - E' servizio pubblico quell'attività diretta al soddisfacimento dei bisogni della collettività, ovvero attività non autoritativa svolta nell'interesse della collettività
 - E' funzione pubblica quell'attività diretta al soddisfacimento proprio dei bisogni pubblici propri dell'amministrazione
 - E' rivolto all'ente e non al pubblico

La riscossione

- **Natura giuridica della riscossione**
 - Art. 52 D.Lgs 446/97: *nel caso sia affidata a terzi la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate le relative attività sono affidate...nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali*
 - La norma qualifica la riscossione come un servizio pubblico locale?
 - Natura giuridica:
 - Funzione pubblica
 - Servizio pubblico locale
 - Servizio strumentale

La riscossione

- **Tipologia di riscossione**

- Riscossione spontanea: a seguito di adempimento spontaneo del contribuente corretto e tempestivo
 - In forma di autoliquidazione: il contribuente determina autonomamente l'importo da versare
 - A seguito di liquidazione dell'ufficio: è l'ente che determina l'importo che il contribuente deve versare
- Riscossione coattiva: a seguito di inadempimento del contribuente il tributo viene riscosso in maniera coercitiva

La riscossione

- **Modalità di riscossione**
 - Diretta: l'ente introita direttamente le somme
 - Previsione di legge
 - Imu-Tares-Tari-Tasi
 - Tosap
 - Imposta comunale sulla pubblicità/DPA
 - Per scelta regolamentare dell'ente
 - Art. 52 D.Lgs 446/97
 - Art. 36 L. 388/2000
 - Consiglio di Stato (sentenza n. 4989 del 28/08/2001)
 - Risoluzione Min Eco 8/DPF del 30/07/2002
 - Affidata a soggetti esterni
 - Per previsione di legge (ici-tarsu)
 - Per scelta regolamentare dell'ente

La riscossione

- **Affidamento a terzi**
 - Affidamento della riscossione (concessione)
 - Rapporto concessorio: delega al privato della potestà pubblica
 - Soggetto esterno agente contabile (art. 93-233 D.Lgs 267/00)
 - Procedure per l'affidamento dei servizi pubblici locali
 - Affidamento di attività strumentali alla riscossione (es. invio e stampa bollettini, rendicontazione, ecc.)
 - Mero affidamento esterno di servizi
 - La riscossione rimane in capo all'ente
 - Affidamento: regole previste dal D.Lgs 163/2006

La riscossione

- Procedura (art. 52, comma 5, D.Lgs 446/97)
 - Nel rispetto delle
 - normative U.E.
 - Procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali (procedura ad evidenza pubblica salvo rare eccezioni)
- Soggetti
 1. Soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs 446/97 (*procedura ad evidenza pubblica*)
 - *Sono inclusi nella categoria gli agenti della riscossione (gruppo Equitalia)*

La riscossione

2. Operatori di stati membri stabiliti in un paese della UE
(procedura ad evidenza pubblica)
 - Che esercitano le attività suddette
 - Dotate di certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di stabilimento da cui risulta la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa di settore
3. Società di capitali interamente pubbliche a condizione che *(con convenzione – affidamento diretto)*

CONTROLLO ANALOGO

- L'ente eserciti un controllo analogo sulla società a quello esercitato sui propri servizi

PREVALENZA ATTIVITA'

- Che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla

LIMITE TERRITORIALE

- Che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla

La riscossione

4. Società a capitale misto pubblico privato

(con procedura a evidenza pubblica)

- Iscritte nell'albo di cui all'art. 53 D.Lgs 446/97
- Con soci privati scelti nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari tra
 - » Soggetti iscritti all'albo ex art. 53 D.Lgs 446/97
 - » Operatori di altri stati membri con analoghi requisiti

(doppia procedura ad evidenza pubblica)

- Mancata previsione delle forme associative (Consorzi, unioni di comuni, convenzioni, Esercizio associato di funzioni)
 - Ritenute sempre ammissibili data la facoltà concessa dal D.Lgs 267/2000 agli enti di associarsi

La riscossione

- Art. 14, comma 28, del DL 78/2010 impone a tutti gli enti sotto i 5000 abitanti di esercitare obbligatoriamente tutte le funzioni fondamentali in forma associata con convenzioni o unioni di comuni (oggi entro il 31/12/2014)
 - Funzioni fondamentali (art. 21, comma 3, della L. 42/2009): tra di esse è compresa la Funzione generale di amministrazione e controllo – servizio 4 gestione delle entrate tributarie e fiscali – dpr 194/96
- I consorzi sono aboliti con decorrenza dal 2011 ed efficacia dal rinnovo di ciascun Consiglio Comunale (art. 2, comma 186, let. e, della L. 191/2009)

La riscossione

- **Strumenti di riscossione**

- Spontanea:

- Conti correnti postali
 - Ruolo
 - Tesoriere comunale
 - Sistema bancario
 - Modello F24
 - Altri canali di pagamento telematici

- Coattiva

- Ruolo
 - Ingiunzione fiscale

La riscossione

- Importo minimo in caso di riscossione diretta
 - Art. 1, comma 168, L. 296/06
 - Gli enti locali stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.
 - Applicazione dei principi dell'art. 25 della L. 27/12/2002, n. 289
 - Applicabilità del limite minimo di 12 euro nel caso di omessa deliberazione
 - Possibilità di derogare il limite minimo fissando un limite anche inferiore (Nota DPF Min Eco del 20/04/2007)

- **Strumenti di riscossione previsti dalla legge**

Tributo	Riscossione spontanea	Riscossione coattiva
IMU	F24 (art. 13 D.L. 201/2011)	Regolamento comunale
TARI	F24-Strumenti interbancari (art. 1, c.688, L. 147/13)	Regolamento comunale
TASI	F24-boll postale (art. 1, c.688, L. 147/13)	Regolamento comunale
TOSAP	Diretta (c/c postale) (art.50 D.Lgs 507/93)	Ruolo (art. 51 D.Lgs 507/93)
IMP PUBBL	Diretta (c/c postale – tesoriere) (art. 9 D.Lgs 507/93)	Ruolo (art.9 D.Lgs 507/93)

La riscossione coattiva

- **TERMINE DI NOTIFICA DEL TITOLO ESECUTIVO**
(COMMA 163, art. 1, L. 296/06)
 - In caso di riscossione coattiva la notifica del titolo esecutivo (cartella di pagamento, ingiunzione fiscale), deve avvenire entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo

La riscossione

- Strumenti di riscossione coattiva: il ruolo
 - Elenco di debitori con l'indicazione degli importi da pagare
 - Efficacia esecutiva
 - Di esclusiva competenza di Equitalia spa (agente della riscossione)
 - Utilizzo limitato
 - ai casi previsti dalla legge (Ici-Tarsu-Tosap-ICP)
 - Nell'ipotesi di rapporti convenzionali in essere con i concessionari della riscossione alla data 01/10/2006
 - Utilizzo possibile solo fino al 31/12/2014 (*art. 1, c. 610, L. 147/2013*)

La riscossione

– Strumenti di riscossione coattiva: l'ingiunzione fiscale

- Disciplina dettata dal RD 639/1910
- Funzione duplice
 - Titolo esecutivo
 - » Non richiede decreto ingiuntivo del tribunale per l'esecutività
 - » Efficacia esecutiva con la semplice sottoscrizione del funzionario responsabile
 - » Visto pretorile abrogato dall'art. 229 del D.Lgs 51/98
 - » Esecutiva di diritto con la semplice sottoscrizione
 - » Esecutiva dopo 30 giorni dalla notifica se non opposta
- Atto di precetto
 - Prodromico all'azione esecutiva

La riscossione

– Strumenti di riscossione coattiva: l'ingiunzione fiscale

– Contenuto

- Individuazione del debitore
- Ragioni della pretesa creditoria
- Quantificazione delle somme dovute
- Intimazione dell'adempimento
- Termine e autorità alla quale proporre ricorso

– Notifica

- A mezzo ufficiale giudiziario
 - Secondo le norme del cod. proc. Civile
- Notifica mediante servizio postale (legge 890/82)
 - Art. 10 L. 259/99: le norme sulla notificazione a mezzo posta dell'ufficiale giudiziario sono applicabili anche agli atti notificati dalla PA da parte dell'ufficio che li adotta
 - Art. 14 L. 890/82 (art. 20 L. 146/98): la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari.
- A mezzo messi notificatori speciali (L. 296/06)

La riscossione

– Ingiunzione fiscale “rafforzata”

- Utilizzo delle procedure di cui al titolo II del DPR 602/73 in quanto compatibili (DL. 70/2011)
 - Procedure di cui al DPR 602/73
 - » Pignoramento mobiliare
 - » Espropriazione immobiliare
 - » Pignoramento beni presso terzi
 - » Pignoramento crediti verso terzi (art. 2, c. 6, DL 262/06)
 - » Fermo amministrativo dei veicoli
 - » Iscrizioni ipotecarie

La riscossione

- Azioni esecutive e cautelari (Titolo II Dpr 602/73)
- A seguito mancato pagamento della cartella entro 60 giorni dalla notifica l'agente avvia le azioni esecutive e cautelari
 - Condizione preliminari per l'avvio delle procedure (art. 1, c. 544, L. 228/2012)
 - Riscossione coattiva di debiti fino a € 1.000
 - Necessità di far precedere le procedure cautelari ed esecutive dall'invio **ALMENO 120 GG PRIMA** di una **COMUNICAZIONE** con il dettaglio delle iscrizioni a ruolo, inviata **PER POSTA ORDINARIA**

La riscossione

– Azioni esecutive

- Espropriazione mobiliare
- Espropriazione presso terzi
 - Pignoramento di fitti o pigioni
 - Pignoramento crediti verso terzi
 - » Notifica al terzo debitore di atto di pignoramento, che tiene luogo dell'atto di citazione, contenente l'ordine di pagare le somme entro 60 gg se già scadute o alle rispettive scadenze
 - » Esclusi crediti impignorabili (pensioni, ecc.)
 - » **Atto redigibile anche da dipendente dell'agente della riscossione che non è ufficiale della riscossione**
 - Pignoramento di cose del debitore presso terzi
 - Espropriazione immobiliare (vietata per crediti di importo inferiore a € 20.000 – D.L. 16/2012) no per l'abitazione principale

La riscossione

– Azioni cautelari

- **Iscrizione di ipoteca** su immobili del debitore per un importo pari al doppio del credito per cui si procede
 - Prima dell'iscrizione di ipoteca obbligo per l'agente di notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione (art. 7, comma 2, let. u-bis, DL 70/2011)
 - Con avviso al soggetto che trascorsi 30 giorni sarà iscritta ipoteca
 - Prodromica all'espropriazione immobiliare
 - Obbligatoria se l'importo del credito non supera il 5% del valore dell'immobile
 - L'agente della riscossione anche al solo fine di tutelare il credito può iscrivere **ipoteca** solo se l'importo complessivo del credito non è inferiore a 20.000 euro
- Fermo amministrativo dei beni mobili registrati

La riscossione

La riforma della riscossione

(art. 10 Legge 23/2014)

- Criteri della riforma della riscossione coattiva dei tributi locali
 - Creazione di un testo unico della riscossione coattiva
 - Revisione della disciplina dell'ingiunzione fiscale
 - Recepimento delle procedure e degli istituti previsti per la gestione dei ruoli, adattandoli alla peculiarità della riscossione locale
 - Semplificazione delle procedure di recupero dei crediti di modesta entità
 - Previsione di dispositivi facoltativi per gli enti di definizione agevolata dei crediti già avviati alla riscossione coattiva, con particolare riferimento a quelli di modesta entità unitaria
 - Assicurare competitività, certezza e trasparenza nel caso di esternalizzazioni e strumenti a garanzia della effettività e della tempestività dell'acquisizione diretta delle entrate da parte dell'ente locale, mediante
 - Revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei concessionari privati
 - Emanazione di linee guida per i capitolati e per i contratti di affidamento

La riscossione

La riforma della riscossione

(art. 10 Legge 23/2014)

- Criteri della riforma della riscossione coattiva dei tributi locali
 - Introduzione di controlli anche ispettivi
 - Pubblicizzazione anche on line dei contratti stipulati
 - Allineamento degli oneri e dei costi a quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs 112/1999
- Previsione dell'affidamento dei servizi nel rispetto della normativa europea
- Previsione dell'adeguata valorizzazione e messa a disposizione degli enti locali delle competenze
 - Tecniche
 - Organizzative
 - Specialistiche

in materia accumulate presso i concessionari privati e le società del gruppo Equitalia, anche attraverso un riassetto del gruppo

La riscossione

La riforma della riscossione

(art. 10 Legge 23/2014)

- Criteri della riforma della riscossione coattiva dei tributi locali
 - Definire delle iniziative per rafforzare in termini organizzativi all'interno degli enti locali le strutture e le competenze specialistiche utili ad accrescere le capacità complessive di gestione dei tributi e di accertamento e recupero delle somme evase
 - Individuare le misure per rafforzare all'interno degli enti locali le competenze specialistiche e le strutture necessarie per la gestione diretta della riscossione e per il controllo delle strutture esterne affidatarie, anche prevedendo forme associative
 - Riordinare la disciplina delle aziende pubbliche locali preposte alla riscossione ed alla gestione delle entrate in regime di affidamento diretto

La riscossione

La riforma della riscossione

(art. 10 Legge 23/2014)

- Criteri della riforma della riscossione coattiva dei tributi locali
 - Assoggettare la riscossione coattiva a regole pubblicistiche, prevedendo la possibilità di riscuotere i tributi e le altre entrate con il **ruolo**
 - Direttamente
 - Tramite società interamente partecipate
 - In via transitoria alle società del gruppo Equitalia, nelle more della riorganizzazione del gruppo, trasmettendo alle stesse informazioni idonee all'identificazione della ragione e della natura del credito, con l'idonea documentazione
 - Previsione di un codice deontologico delle società esterne che si occupano di riscossione e degli ufficiali della riscossione
 - Prevedere cause di incompatibilità per i rappresentanti legali, amministratori e componenti degli organi di controllo interno delle società affidatarie della riscossione